

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1391

Vol. 1970/0206

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica francese ad aprire negoziati per
un Protocollo commerciale con l'URSS per il 1971

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica francese ad aprire negoziati per
un Protocollo commerciale con l'U.R.S.S. per il 1971.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la
graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali
degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi
comunitari (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la Francia ha informato la Commissione che essa ritiene
di dover prevedere di negoziare, in applicazione del suo Accordo commerciale
a lungo termine con l'U.R.S.S. per il periodo 1970 - 1974, un Protocollo
concernente gli scambi per il 1971, per evitare una discontinuità nelle
sue relazioni commerciali convenzionali con questo paese, in seguito alla
scadenza del Protocollo per l'anno 1970;

Considerando che un negoziato comunitario ai sensi dell'articolo 113 con
l'U.R.S.S. non è ancora possibile;

Considerando che il regime comunitario di cui al titolo II della decisione
del Consiglio, del 16 dicembre 1969, non è stato ancora completamente
instaurato nei confronti di detto paese terzo;

.../...

(1) GU n° L 326 del 29.12.1969, pag. 39

Considerando che gli elenchi di contingenti per il 1971, che verrebbero allegati al nuovo Protocollo, hanno formato oggetto di una consultazione preventiva comportante un coordinamento allo scopo di assicurare il buon funzionamento del Mercato comune, di tener conto dei legittimi interessi degli Stati membri e di contribuire alla definizione dei principi uniformi della politica commerciale comune;

Considerando che le conclusioni tratte da tale coordinamento dovranno servire, durante la trattativa, da linee direttrici per lo Stato membro interessato;

Considerando che la presente autorizzazione concerne il negoziato, da parte dello Stato membro interessato, di un Protocollo commerciale per il 1971 con il paese terzo in causa, sulla base di queste conclusioni, salvi restando gli altri obblighi derivanti per tale Stato membro dal diritto comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad aprire negoziati con l' U.R.S.S. per la conclusione di un Protocollo commerciale per il 1971,^{1/2} sulla base delle conclusioni che figurano in allegato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Il Presidente

Conclusioni destinate a servire come linee direttrici nel negoziato per la conclusione di un Protocollo commerciale per il 1971 tra la Repubblica francese e l'U.R.S.S.

1. La Francia negozierà con l'U.R.S.S. la conclusione di un Protocollo relativo agli scambi per l'anno 1971, senza la possibilità di tacite rinnovo, in applicazione del loro accordo commerciale a lungo termine per il periodo 1970 - 1974.
2. Per quanto concerne la lista "B" concernente le esportazioni dell'U.R.S.S. verso la Francia, allegata al Protocollo vigente per l'anno 1970, la soppressione prevista di taluni contingenti, gli aumenti previsti per il contingenti che saranno mantenuti, nonché l'iscrizione di nuovi contingenti nella lista "B" da allagare al Protocollo per il 1971, verranno effettuati sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Francia nel quadro della consultazione-coordinamento e comunicate dalla Commissione al Consiglio.
3. Nel corso di questi negoziati, la Francia potrà informare l'U.R.S.S. della situazione attuale delle restrizioni quantitative applicate, in base al nuovo "Avis aux importateurs de produits originaires et en provenance de tous pays" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale francese del 6 settembre 1970, alle importazioni dall'U.R.S.S.